

COMMISSIONE VII

DIFESA

13.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 28 GIUGNO 1984

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ATTILIO RUFFINI

INDICE

	PAG.		PAG.
Missione:		ANGELINI VITO	4
RUFFINI ATTILIO, <i>Presidente</i>	3	BONETTI ANDREA, <i>Relatore</i>	3
Disegno di legge (Discussione e approvazione):		DI RE CARLO	4
Modificazioni alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, per quanto riguarda taluni corpi e gradi della Marina e dell'Aeronautica (<i>Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato</i>) (1363)	3	PELLEGATTA GIOVANNI	4
RUFFINI ATTILIO, <i>Presidente</i>	3, 4	STEGAGNINI BRUNO	4
ALBERINI GUIDO	4	Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
		Modifiche dell'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e dell'articolo 4 della legge 28 marzo 1968, n. 341, concernenti esercizio delle funzioni di pre-	

IX LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 GIUGNO 1984

PAG.	PAG.
sidente delle Commissioni di primo e di secondo grado per il riconoscimento delle qualifiche e per le riaccompense ai partigiani in caso di assenza o impedimento del titolare (<i>Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato</i>) (1509)	5
RUFFINI ATTILIO, <i>Presidente</i>	5, 6, 7
ALBERINI GUIDO, <i>Relatore</i>	5, 6
ANGELINI VITO	6
CACCIA PIETRO PAOLO	6
OLCESE VITTORIO, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	6, 7
PALMIERI ERMENEGILDO	6, 7
STEGAGNINI BRUNO	6
Votazione segreta:	
RUFFINI ATTILIO, <i>Presidente</i>	7

La seduta comincia alle 12.

PAOLO ZANINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Missione.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Dutto è in missione per incarico del suo ufficio.

Discussione del disegno di legge: Modifiche alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, per quanto riguarda taluni corpi e gradi della Marina e dell'Aeronautica (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (1363).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, per quanto riguarda taluni corpi e gradi della Marina e dell'Aeronautica », già approvato dalla IV Commissione permanente del Senato nella seduta del 22 febbraio 1984.

L'onorevole Bonetti ha facoltà di svolgere la relazione.

ANDREA BONETTI, *Relatore*. Signor presidente, onorevoli colleghi, ci troviamo oggi ad esaminare il disegno di legge n. 1363 presentato dal Governo e già approvato dalla IV Commissione permanente difesa del Senato. Si tratta di un provvedimento che nella sostanza non ha un contenuto particolarmente rilevante, nel senso che coinvolge un numero assai limitato di persone, tutti alti gradi della Marina e dell'Aeronautica. A tale proposito mi è spontaneo ricordare le consi-

derazioni già da me svolte quando ebbi occasione di riferire a questa Commissione su un altro argomento relativo al trattamento economico del personale delle forze armate: in quella occasione sottolineai la necessità di arrivare in tempi rapidi ad una delegificazione in materia, proprio per rendere più agevole e pronto un intervento qualora si verificassero fatti nuovi che rendono necessario l'adeguamento della situazione giuridica alla realtà.

Il disegno di legge oggi al nostro esame riguarda, come dicevo prima, i meccanismi dell'avanzamento in grado degli ufficiali della Marina e dell'Aeronautica e si riferisce soltanto a casi molto specifici, portando modifiche alla più ampia legge che disciplina la materia, la legge n. 1137 del 1955. Quest'ultima, nella tabella n. 2 ad essa allegata, prevede in modo assai specifico per ciascun incarico quanti avanzamenti in grado si debbano effettuare e quanti ufficiali debbano essere sottoposti (relativamente al grado vertice, l'ammiraglio ispettore) a valutazione per il successivo avanzamento in ciascuno dei corpi sanitario (ruolo medici), di commissariato e della capitaneria di porto. Nell'ipotesi però che per contingenti situazioni non vi siano in ruolo contrammiragli già valutati, l'aliquota di valutazione ne comprenderebbe uno solo. In questo modo verrebbe impedita la scelta prevista dalla legge che nella fattispecie assume particolare importanza, trattandosi dell'avanzamento al grado vertice (ammiraglio ispettore) degli ufficiali appartenenti ai suddetti corpi.

Il disegno di legge che si sottopone alla vostra attenzione tende, dunque, a far sì che l'aliquota per la valutazione dei suddetti ufficiali comprenda tutti i contrammiragli e i maggiori generali in ruolo, in analogia a quanto stabilito per altri ruoli delle forze armate, il che consenti-

rebbe di operare la scelta tra un numero sufficientemente ampio di persone. Il mio parere di relatore non può che essere favorevole all'approvazione di questo disegno di legge — che d'altra parte, è bene sottolinearlo, non comporta maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato — e quindi invito i colleghi della Commissione ad esprimere nella seduta odierna il loro voto favorevole al testo che ci è pervenuto dall'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

VITO ANGELINI. Io desidero sottolineare la contraddizione che esiste tra l'esigenza del personale a non restare fermo nelle condizioni attuali e una legge di avanzamento che non consente di procedere alle valutazioni necessarie. Il mio gruppo ritiene che sia necessario arrivare alla predisposizione di una legge organica che innovi in materia di avanzamento, ma poiché il Governo non ha ancora predisposto tale testo si rende necessaria l'approvazione del disegno di legge oggi al nostro esame. Di fronte a questa esigenza del personale, che non ha certo colpa del nostro procedere per « leggine » in attesa della legge organica di riforma cui ho già fatto riferimento, il gruppo comunista si dichiara favorevole a che il personale venga valutato e, nello stesso tempo, contrario al modo di procedere per « leggine » che crea gravi sperequazioni fra gli stessi appartenenti alle forze armate. In conseguenza a quanto ho testé sostenuto, dichiaro che il gruppo comunista si asterrà dalla votazione del disegno di legge in discussione.

BRUNO STEGAGNINI. Il gruppo della democrazia cristiana è favorevole all'approvazione del disegno di legge in questione, che consente di risolvere un caso umano e soprattutto un caso non dipendente dagli interessati ma dalla situazione del ruolo. È quindi evidente che, se non si provvede con il varo di questa legge a modificare la situazione che di fatto si è venuta a determinare, si penalizzerebbero ingiustamente questi ufficiali che alla fine

della carriera non possono godere di quel beneficio che è stato acquisito da tutti gli altri generali e ammiragli delle forze armate.

Anche noi concordiamo con la considerazione fatta dal collega Angelini ed auspichiamo che al più presto simili discrasie della vetusta legge di avanzamento non abbiano più a verificarsi grazie alla surroga della vecchia legge con un testo organico che elimini questo stillicidio di legislazione per sanare situazioni perverse che si verificano di volta in volta.

GIOVANNI PELLEGATTA. Concordo con le valutazioni degli onorevoli Angelini e Stegagnini, in quanto siamo chiamati spesso a rincorrere piccole cose con « leggine ». Se il problema dell'avanzamento venisse sistemato una volta per sempre, non dovremmo fare più questi interventi. Siccome si tratta di ufficiali superiori che hanno subito tutti nel corso della carriera almeno una valutazione, ci sembra discriminante la vecchia legge n. 1137 del 1955, là dove prevede la dizione: « 1 ogni anno », per cui ogni anno è ammesso a valutazione un solo ufficiale, perché convergono interessi, raccomandazioni, e così via. Poiché si elimina proprio questo punto, il gruppo del MSI-destra nazionale voterà a favore del disegno di legge.

GUIDO ALBERINI. A nome del gruppo socialista, dichiaro il voto favorevole sul provvedimento, pur lamentando l'assenza di una legge organica in materia di avanzamento, di cui si avverte sempre più l'esigenza.

CARLO DI RE. A nome del gruppo repubblicano, esprimo il voto favorevole sul disegno di legge, sottolineando l'esigenza che si addivenga quanto prima ad una legge organica di modifica delle norme di avanzamento.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Passiamo agli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

Nel quadro VII - ruolo medici del Corpo sanitario - e nel quadro IX - ruolo normale del Corpo di commissariato - della tabella n. 2 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, è apportata la seguente modificazione:

nella colonna 6 (numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione), in corrispondenza del grado di contrammiraglio, le parole: « 1 ogni anno » sono sostituite dalla seguente: « tutti ».

Nel quadro XI - ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto - della tabella n. 2, annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, è apportata la seguente modificazione:

nella colonna 6 (numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione), in corrispondenza del grado di contrammiraglio, le parole: « 1/4 dei contrammiragli non ancora valutati » sono sostituite dalla seguente: « tutti ».

(È approvato).

ART. 2.

Nel quadro XI - ruolo ufficiali medici - della tabella n. 3 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, è apportata la seguente modificazione:

nella colonna 6 (numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione), in corrispondenza del grado di maggiore generale, le parole: « 1 ogni anno » sono sostituite dalla seguente: « tutti ».

(È approvato).

ART. 3.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli hanno effetto per le aliquote di valutazione da determinare successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Modifiche dell'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e dell'articolo 4 della legge 28 marzo 1968, n. 341, concernenti esercizio delle funzioni di presidente delle Commissioni di primo e di secondo grado per il riconoscimento delle qualifiche e per le ricompense ai partigiani in caso di assenza o impedimento del titolare (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (1509).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche dell'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, numero 518, e dell'articolo 4 della legge 28 marzo 1968, n. 341, concernenti esercizio delle funzioni di presidente delle Commissioni di primo e di secondo grado per il riconoscimento delle qualifiche e per le ricompense ai partigiani in caso di assenza o impedimento del titolare », già approvato dalla IV Commissione permanente del Senato nella seduta del 21 marzo 1984.

L'onorevole Alberini ha facoltà di svolgere la relazione.

GUIDO ALBERINI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, l'articolo 4 della legge 28 marzo 1968, n. 341, nello stabilire la composizione della commissione unica nazionale di primo grado per il riconoscimento delle qualifiche e per le ricompense ai partigiani, non ha previsto quale dei membri della commissione stessa debba esercitare le funzioni del presidente in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo.

Il verificarsi di tale circostanza determina, pertanto, inevitabilmente, la sospensione dell'attività di detto organo, che, peraltro, per il numero delle pratiche ancora da definire (oltre 6.000) ovvero da riesaminare in applicazione della legge 28 maggio 1981, n. 287 (circa 40.000) dovrà svolgere i propri compiti per altri sette-dieci anni. Credo che in materia sia auspicabile un processo di delegificazione, procedendo quindi in via amministrativa. Sottolineo che il provvedimento è urgente, perché sembra che la commissione unica nazionale di primo grado abbia davanti a sé ancora dieci anni di lavoro.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

VITTORIO OLCESE, Sottosegretario di Stato per la difesa. Raccomando l'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

ARTICOLO UNICO.

In caso di assenza o di impedimento temporaneo del presidente delle Commissioni previste rispettivamente dall'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e dall'articolo 4 della legge 28 marzo 1968, n. 341, ne esercita le funzioni il più anziano dei componenti di ciascuna delle predette Commissioni.

ERMENEGILDO PALMIERI. Nel dichiarare che il gruppo comunista voterà a favore del disegno di legge, preannuncio la presentazione di un ordine del giorno, nello stesso testo votato all'unanimità dal Senato, dove si è svolta una discussione abbastanza approfondita sul provvedimento. Con l'ordine del giorno, su cui spero di ottenere il consenso degli altri gruppi, si impegna il Governo ad adottare urgentemente tutte le misure necessarie per completare l'organico del personale del Servizio commissioni riconoscimento qualifi-

che e ricompense ai partigiani nonché per assicurare che non si verifichino vuoti nella composizione delle commissioni, al fine di garantire la loro piena funzionalità e rendere possibile che entro breve termine siano evase le numerosissime pratiche tuttora giacenti.

BRUNO STEGAGNINI. Faccio presente che, in occasione della discussione di un'altra legge, presentammo un ordine del giorno analogo, che non ha sortito però grandi effetti.

VITO ANGELINI. Questo dipende dalla serietà del Governo.

BRUNO STEGAGNINI. Chiedo al collega Palmieri se nell'ordine del giorno, su cui sono d'accordo, può aggiungere l'invito al Governo a rivedere le indennità che ammontano attualmente a 1.500 lire, per cui è impossibile che i rappresentanti delle varie associazioni partigiane siano presenti alle sedute, dovendosi spostare da Milano a Trieste. Quindi, l'assenza dei membri delle commissioni dipende anche dal trattamento economico irrisorio.

Concludo dichiarando il voto favorevole del gruppo della democrazia cristiana sul provvedimento.

PAOLO PIETRO CACCIA. È stato sollevato un problema che non so se sia pertinente. Comunque vorrei raccomandare al Governo di rivedere sia i parametri di rimborso spese sia quelli di indennità di seduta non solo per queste, ma per tutte le commissioni che sono all'interno del Ministero della difesa.

GUIDO ALBERINI, Relatore. Anche il gruppo socialista è favorevole all'ordine del giorno preannunciato dal collega Palmieri.

PRESIDENTE. Do lettura dell'ordine del giorno presentato dal deputato Palmieri:

La Commissione difesa,

in sede di approvazione del disegno di legge n. 1509,

impegna il Governo:

ad adottare urgentemente tutte le misure necessarie per completare l'organico del personale del « Servizio commissioni riconoscimento qualifiche e ricompense ai partigiani », nonché per assicurare che non si verifichino vuoti nella composizione delle Commissioni al fine di garantire la loro piena funzionalità e rendere possibile che entro breve termine siano evase le numerosissime pratiche tuttora giacenti.

0/1509/1/VII.

VITTORIO OLCESE, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Lo accetto.

ERMENEGILDO PALMIERI. Non insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Trattandosi di articolo unico al quale non sono stati presentati emendamenti, il disegno di legge sarà votato direttamente a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sui provvedimenti esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Modificazioni alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, per quanto riguarda taluni Corpi e gradi della Marina e dell'Aeronautica (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (1363).

Presenti	23
Votanti	14
Astenuti	9
Maggioranza	8
Voti favorevoli	14
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Alberini, Angelini, Astori, Bonetti, Caccia, Di Re, Lo Bello, Meleleo, Pellegatta, Perrone, Ruffini, Savio, Stegagnini, Tedeschi.

Si sono astenuti:

Baracetti, Cerquetti, Codrignani, Fagni, Gatti, Guerrini, Martellotti, Palmieri, Zanini.

Disegno di legge: « Modifiche dell'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e dell'articolo 4 della legge 28 marzo 1968, n. 341, concernenti esercizio delle funzioni di presidente delle Commissioni di primo e secondo grado per il riconoscimento delle qualifiche e per le ricompense ai partigiani in caso di assenza o impedimento del titolare » (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (1509).

Presenti e votanti	23
Maggioranza	12
Voti favorevoli	23
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Alberini, Angelini, Astori, Baracetti, Bonetti, Caccia, Cerquetti, Codrignani, Di Re, Fagni, Gatti, Guerrini, Lo Bello, Martellotti, Marzo, Meleleo, Palmieri, Perrone, Ruffini, Savio, Stegagnini, Tedeschi, Zanini.

La seduta termina alle 12,35.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA